

COMUNE DI FURTEI

SERVIZIO TRIBUTI – ENTRATE PATRIMONIALI.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 25.03.1999.
- 2) E' stato approvato dal Co.Re.Co. nella seduta dell'11.05.1999 con decisione n. 1798/01/99.
- 3) E' stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 26.05.1999.

Furtei, li 30.06.1999

**Il Segretario Comunale
f.to G. Porceddu**

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Furtei, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
6. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
 - a) quelle relative ad accertamento dell'Ufficio ai sensi dell'art. 18 comma 2 del presente regolamento;
 - b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte di tributi riferiti alla stessa base imponibile oggetto della tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando:
 - 1) l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento;
 - 2) risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
 - 3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso;

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 - Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente secondo le modalità di cui al Capo II, ovvero dal Contribuente secondo le modalità di cui al Capo III del presente regolamento.

CAPO II

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

Art. 5 - Avvio del procedimento

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso, con lettera raccomandata o mediante notifica, un invito a comparire per definire l'accertamento con adesione, nel suddetto invito sono indicati:
 - a) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
 - b) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - c) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - d) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al successivo art.20;
 - e) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 6 e 7, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire;
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.

2. Il contribuente, fino al giorno precedente, può depositare presso l'ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data, l'eventuale comunicazione differita dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

Art. 7 - Effetti della mancata comparizione del Contribuente

1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art. 6 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente di cui al successivo Capo III art. 9 del Regolamento, per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
2. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal responsabile del servizio, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.

Art. 8 - Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito dall'Ufficio e sarà accluso al fascicolo.
3. In Contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e se richiesto, nel deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, per consentire al Contribuente di fornire ulteriori documenti, precisazioni, chiarimenti ritenuti utili per la definizione.
5. Su richiesta del Contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, per le stesse finalità e con gli stessi effetti di cui ai precedenti articoli, è possibile per il Contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.
6. Nella richiesta, con istanza in carta libera da depositare nel corso degli incontri fissati con l'ufficio per il contraddittorio il Contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione.
All'istanza dovrà essere inoltre acclusa:

- a) copia autocertificata della documentazione già trasmessa all'Ufficio, con indicazione degli estremi del deposito o della avvenuta spedizione;
 - b) l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario, utile od anche eventualmente integrativa di quella già disponibile da parte dell'Ufficio.
7. L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sarà specificatamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal Contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio.

CAPO III

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 9 - Avvio del procedimento

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può chiedere, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente Capo II.
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Art. 10 - Proposizione dell'istanza

1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere richiesta all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, o inviata anche telematicamente.
2. Fermo restando quanto stabilito dai successivi artt. 11 e 12, l'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso, e deve indicare le generalità, il domicilio il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento, il recapito telefonico e l'eventuale numero del servizio telefax.

Art. 11 - Effetti della presentazione dell'istanza

1. Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

Art. 12 - Sospensione dei termini

1. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Art. 13 - Invito a comparire

1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire descritto nel precedente art. 5. E' fatta comunque salva l'applicabilità dell'art. 6.
2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'Ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

Art. 14 - Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento per la definizione con adesione.
2. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento successiva all'avvio del procedimento ex artt. 9 e seguenti, comporta rinuncia del contribuente all'istanza già prodotta e il procedimento per la definizione si conclude. Il contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 10 primo comma.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

CAPO IV

Attività istruttoria dell'ufficio e conclusione del procedimento

Art. 15 - Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
 - d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 17.

Art. 16 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 17 - Versamento rateale

1. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a dodici rate se le somme dovute superano i dieci milioni.
2. Non può essere concessa la rateizzazione per importi inferiori a £. 500.000
3. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile determinato dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui all'art. 15 e sino alla scadenza di ciascuna rata.
4. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui all'art. 14.
5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 2.000.000, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente. La garanzia dev'essere prestata per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno, secondo le modalità disciplinate dall'art. 38-bis, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
6. L'Ufficio, in caso di pagamento rateale, rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata, ed anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Art. 18 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento e si ha con il versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 19 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

2. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione in merito alle risultanze di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del Contribuente.

CAPO V

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 20 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 21 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Le norme del presente regolamento si applicano in generale per tutte le entrate tributarie del comune salvo che non sia diversamente disposto in regolamenti adottati successivamente per singoli e specifici tributi.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Indice:

CAPO I – Accertamento con adesione

Art. 1 - Principi generali.....	pg. 2
Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	pg. 2
Art. 3 – Competenza.....	pg. 3
Art. 4 – Iniziativa.....	pg. 3

CAPO II – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

Art. 5 – Avvio del procedimento.....	pg. 3
Art. 6 – Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento.....	pg. 3
Art. 7 – Effetti della mancata comparizione del Contribuente.....	pg. 4
Art. 8 – Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio.....	pg. 4

CAPO III – Procedimento ad iniziativa del Contribuente

Art. 9 – Avvio del procedimento.....	pg. 5
Art. 10 – Proposizione dell'istanza	pg. 5
Art. 11 – Effetti della presentazione dell'istanza.....	pg. 5
Art. 12 – Sospensione dei termini.....	pg. 5
Art. 13 – Invito a comparire.....	pg. 5
Art. 14 – Preclusione al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente...	pg. 6

CAPO IV – Attività istruttoria dell'ufficio e conclusione del procedimento

Art. 15 – Atto di definizione dell'accertamento con adesione.....	pg. 6
Art. 16 – Perfezionamento della definizione.....	pg. 6
Art. 17 – Versamento rateale.....	pg. 7
Art. 18 – Effetti della definizione.....	pg. 7
Art. 19 – Esito negativo del procedimento.....	pg. 7

CAPO V – Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 20 – Riduzione della sanzione.....	pg. 8
---	-------

CAPO VI – Disposizioni finali

Art. 21 – Decorrenza e validità pg. 8